



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 245

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Villanova, Vianello, Favero, Michieletto e Bisaglia

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 33-BIS DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, N. 25 "DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE"

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 25 gennaio 2024.

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 33-BIS DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, N. 25 "DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE"

Relazione:

"L'Esercito Italiano è sempre stato in prima linea nella difesa dei valori democratici, cardini della nostra Nazione e delle nostre Alleanze di riferimento.

In occasione delle emergenze e delle catastrofi naturali, la Forza Armata è sempre stata pronta, reattiva e generosa, fino al limite del sacrificio personale, intervenendo con umanità e sempre riscuotendo apprezzamento incondizionato, in Italia e all'estero. Queste vostre virtù sono un patrimonio chiaramente condiviso anche dalla collettività dei paesi dove operano le missioni di pace italiane, di cui l'Esercito Italiano è la spina dorsale." (estratto dal discorso pronunciato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, in occasione delle celebrazioni svoltesi il 4 maggio 2022 per il 161° anniversario della costituzione dell'Esercito Italiano).

L'Esercito italiano, nella sua ultracentenaria storia, si è sempre contraddistinto per essere portatore di valori fondamentali nella nostra comunità, quali il rispetto delle regole, la generosità, la premurosa attenzione per l'ordine e il decoro, la difesa dei più deboli.

Oltre alle missioni estere, un numero considerevole di componenti le Forze Armate è oggi impegnato nel delicato compito di rafforzare la sicurezza percepita e la deterrenza contro la commissione di atti illeciti nelle città e, in particolar modo, nelle stazioni ferroviarie, luogo in cui oggi si verificano numerosi episodi di violenza e microcriminalità che ledono fortemente quel senso di sicurezza e tranquillità necessari per una serena convivenza nei territori.

Allo scopo di agevolare l'operato che i militari dell'Esercito italiano svolgono nelle stazioni ferroviarie e nei mezzi di trasporto pubblico locale, il legislatore regionale, nei limiti previsti dal nostro ordinamento giuridico in materia, intende con la presente proposta di legge intervenire sulla "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" (legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25) modificando l'art. 33-bis, già oggetto di precedenti interventi normativi con L.R. 26 novembre 2004, n. 24, L.R. 25 febbraio 2005, n. 8, L.R. 2 dicembre 2005, n. 24 ed infine con L.R. 10 agosto 2006, n. 18.

Questo progetto di legge, quindi, si compone di tre articoli, il primo finalizzato ad estendere agli appartenenti all'esercito italiano, alla marina militare, all'aeronautica militare, ai corpi ausiliari delle forze armate, ai corpi di vigilanza privata, il trattamento giuridico già previsto per le forze dell'ordine in tema di libera circolazione sui mezzi del trasporto pubblico locale. Seguono le disposizioni finanziarie (art. 2) ed entrata in vigore (art. 3).

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 33-BIS DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, N. 25 "DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE"

Art. 1 - Modifiche all'articolo 33-bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

1. All'articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Per la circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 2, in funzione dell'aumento della sicurezza percepita e della deterrenza a disincentivare atti illeciti, gli appartenenti all'esercito italiano, alla marina militare, all'aeronautica militare, ai corpi ausiliari delle forze armate, ai corpi di vigilanza privata, purché indossino la relativa uniforme, utilizzano la tessera di riconoscimento rilasciata dai rispettivi comandi, enti o istituti."

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 33-bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".....	3
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.	3
Art. 3 - Entrata in vigore.....	3